



UNIVERSITA' DI PISA

## **SENATO ACCADEMICO**

**Seduta del 9 aprile 2014**

**Deliberazione n. 117**

Ufficio proponente: Direzione didattica e servizi agli studenti
Ordine del giorno n. 3.2
Argomento: Statuto e regolamenti
Oggetto: Regolamento sui cultori della materia – Modifiche – Approvazione
Allegati: A) Regolamento (pag. 1)

Ufficio/i destinatario/i per esecuzione: Direzione Didattica e servizi agli studenti Direzione del personale
--

Ufficio/i destinatario/i per conoscenza:
--

Prorettore di riferimento: Prof. Paolo Mancarella
--

COMPONENTI	F	C	Ast.	Ass.
AUGELLO Massimo	X			
TURINI Franco	X			
CAPACCIOLI Simone	X			
ROCCHI Sergio	X			
MARTINI Claudia	X			
GUGLIELMINETTI Lorenzo	X			
MURA Umberto	X			
PETRINI Mario				X
ZUCCHI Riccardo	X			
INTORRE Luigi	X			
CORSINI Giovanni	X			
LAZZERI Luigi				X
MARCELLONI Francesco	X			
TULLI Mauro	X			
BIZZOCCHI Roberto	X			
CAPITANIO Antonella	X			
ROMBOLI Roberto	X			
SBRANA Roberto	X			
AGLIETTI Marcella	X			
DA CAPRILE Michele	X			
AGUECI Silvana	X			
GALLO Chiara				X
RAIMONDI Edoardo	X			
SBRANTI Stefano	X			
TAMBURRINO Andrea	X			

(Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; Ast. = Astenuto; Ass. = Assente)

Partecipano alla seduta il prorettore vicario, Prof.ssa Nicoletta De Francesco, e il Direttore generale, Dott. Riccardo Grasso; quest'ultimo esercita anche le funzioni di segretario verbalizzante.

## Il Senato Accademico

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 "Autonomia delle università", comma 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27.2.2012, n. 2711;
- visto il Regolamento studenti approvato con R.D. 4 giugno 1938 n. 1269, ed in particolare l'articolo 42;
- visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. 24 giugno 2008, n. 9018 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 29 e 32;
- visto il Regolamento sui cultori della materia approvato con propria delibera n. 242 del 7 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il DM 3 novembre 1999, n. 509 "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*" come modificato dal DM 22 ottobre 2004, n. 270, e in particolare l'art. 3, comma 10, che prevede che, sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri;
- visto il Regolamento sui master universitari, emanato con D.R. 27 novembre 2007, n. 18915 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 "*Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*" come adeguato ed integrato dal D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059;
- considerata l'esigenza di adeguare il regolamento alla nuova impostazione statutaria e contestualmente di definire puntualmente la potestà di proporre e attribuire l'incarico;
- vista la propria delibera n. 96 del 12 marzo 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento sui cultori della materia di cui all'allegato A, con una modifica all'art. 5, subordinatamente all'acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 19 marzo 2014 con la quale il predetto Organo, nell'esprimere parere favorevole, ha proposto di prevedere, quale ulteriore termine entro cui sia possibile presentare la richiesta di attribuzione della qualifica di cultore della materia, anche la data del 31 maggio, invitando il Senato Accademico a modificare in tal senso l'art. 5 del regolamento in parola;
- ritenuto opportuno accogliere la proposta del Consiglio d'Amministrazione;

delibera

1. di approvare il testo del Regolamento sui cultori della materia di cui all'allegato A.

IL SEGRETARIO  
R. Grasso

IL PRESIDENTE  
M. Augello

Allegato A

### Regolamento sui cultori della materia

Articolo 1	Articolo 1 - Finalità
L'attribuzione della qualifica di cultore della materia può essere effettuata con esclusivo riferimento al disposto dell'art. 42 del vigente Regolamento studenti approvato con R.D. 4 giugno 1938 n. 1269.	L'attribuzione della qualifica di cultore della materia è effettuata con l'esclusiva finalità di essere individuati quali membri delle commissioni per gli esami di profitto dei corsi di laurea o laurea magistrale. Le attività connesse alla qualifica di cultore della materia sono svolte su base volontaria e non danno diritto ad alcun compenso.

<p><b>Articolo 2</b></p> <p>L'attribuzione di tale qualifica comporta l'espletamento soltanto delle funzioni previste <del>dal citato art. 42 del Regolamento studenti.</del></p> <p>Non è ammesso, pertanto, lo svolgimento di attività istituzionali come lezioni o esercitazioni.</p>	<p><b>Articolo 2 - Funzioni</b></p> <p>L'attribuzione di tale qualifica comporta <b>la possibilità di espletare</b> soltanto le funzioni previste quale membro di commissione.</p> <p>Non è ammesso, pertanto, lo svolgimento di attività istituzionali come lezioni o esercitazioni.</p>
<p><b>Articolo 3</b></p> <p>La proposta, motivata e sottoscritta, dovrà essere avanzata da <del>un professore ufficiale</del> con il consenso dell'interessato e dovrà fare riferimento <del>ad uno dei gruppi di discipline previsti per i concorsi a ricercatore.</del></p>	<p><b>Articolo 3 - Proponenti</b></p> <p>La proposta, motivata e sottoscritta, dovrà essere avanzata dal <b>presidente della commissione di esame di cui all'articolo 23, comma 19, del Regolamento Didattico di Ateneo</b> con il consenso dell'interessato e dovrà fare riferimento <b>all'insegnamento stesso.</b></p>
<p><b>Articolo 4</b></p> <p>La proposta dovrà essere accompagnata da un curriculum sull'esperienza acquisita dall'interessato e dall'elenco delle pubblicazioni prodotte, sottoscritte dal docente proponente.</p> <p>L'interessato dovrà essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio equivalente, congruenti con <del>la disciplina per la</del> quale viene richiesta la qualifica.</p>	<p><b>Articolo 4 - Requisiti</b></p> <p>L'interessato dovrà essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio equivalente, congruenti con <b>l'insegnamento per il</b> quale viene richiesta la qualifica.</p> <p>La proposta dovrà essere <b>inoltre</b> accompagnata da un curriculum sull'esperienza acquisita dall'interessato e dall'elenco delle pubblicazioni prodotte, sottoscritte dal docente proponente.</p>
<p><b>Articolo 5</b></p> <p>La proposta così formulata sarà presentata al consiglio di <del>facoltà o al consiglio di corso di laurea</del> entro il mese di febbraio dell'anno accademico in cui si ritiene di inserire il nominativo nelle commissioni di esame <del>di cui all'art. 42 del regolamento studenti.</del></p>	<p><b>Articolo 5 – Attribuzione qualifica</b></p> <p>La proposta così formulata sarà presentata al consiglio di <b>dipartimento di riferimento per il corso di studio che eroga l'insegnamento o al Comitato di Coordinamento Didattico per i corsi dell'area sanitaria,</b> entro il <b>31 dicembre e il 31 maggio</b> dell'anno accademico in cui si ritiene di inserire il nominativo nelle commissioni di esame.</p>
<p><b>Articolo 6</b></p> <p>L'attribuzione della qualifica ha validità triennale e può essere rinnovata, sempre a cadenza triennale, <del>su proposta del consiglio di facoltà o del consiglio di corso di laurea.</del></p> <p>L'attribuzione della qualifica ha invece validità permanente per coloro che sono ricercatori in servizio presso il C.N.R., l'I.N.F.N. o altri enti pubblici di ricerca.</p>	<p><b>Articolo 6 – Durata qualifica</b></p> <p>L'attribuzione della qualifica ha validità triennale e può essere rinnovata, sempre a cadenza triennale, <b>dall'organo che ha attribuito la qualifica.</b></p> <p>L'attribuzione della qualifica ha invece validità permanente per coloro che sono ricercatori in servizio presso il CNR, l'INFN o altri enti pubblici di ricerca.</p>
<p><del><b>Articolo 7</b></del></p> <p><del>Le attribuzioni già effettuate in base alle previste regolamentazioni restano valide per il corrente anno accademico 1990/91. Per quanto concerne invece l'anno accademico 1991/92, i consigli di facoltà oppure i consigli dei corsi di laurea dovranno provvedere, in base alla normativa di cui al presente regolamento, entro il 31.1.1992.</del></p>	<p><b>Articolo 7 - Comunicazione</b></p> <p>L'accoglimento della proposta di attribuzione della qualifica od il rinnovo verrà reso noto a cura del responsabile <b>dell'unità didattica del dipartimento</b> con nota diretta <b>all'interessato, al</b> docente proponente e per conoscenza al <b>direttore di dipartimento.</b></p>
<p><b>Articolo 8</b></p> <p>L'accoglimento della proposta di attribuzione della qualifica od il rinnovo verrà reso noto a cura del responsabile del <del>competente ufficio di segreteria studenti</del> con nota diretta al docente proponente e per conoscenza al <del>preside di facoltà o al presidente del consiglio di corso di laurea.</del></p>	
<p><del><b>Articolo 9</b></del></p> <p><del>L'eventuale certificazione dovrà fare riferimento alle sessioni dell'anno accademico.</del></p>	